

# FOGLIO INFORMATIVO FACTORING PRO SOLVENDO

CONDIZIONI IN VIGORE DAL 5 GIUGNO 2018 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

## INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Sede legale e amministrativa: Via Vittor Pisani 20, Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato 2.386.594 €

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: (+39) 02 9285 2188

Indirizzo internet: [www.credimi.com](http://www.credimi.com)

## DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA

---

Nome e Cognome/Ragione Sociale Sede Telefono e e-mail

---

Iscrizione ad Albi/Elenchi Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco Qualifica

## CHE COS'È IL FACTORING PRO SOLVENDO

Credimi acquista crediti commerciali vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori, senza assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto, a esempio, per insolvenza o inadempimento degli stessi, con pagamento anticipato, in tutto o in parte, del Corrispettivo dei crediti stessi.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (rapporto a notifica); il cedente, per propri motivi di opportunità commerciale può richiedere al Cessionario di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (rapporto senza notifica).

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

## RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente garantisce che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza e, quindi, la possibilità in capo a Credimi di incassare integralmente, alla scadenza, tali crediti. In caso di mancato o parziale pagamento (anche connesso a inadempimenti contrattuali del Cliente) del Debitore Ceduto alla naturale scadenza dei crediti, Credimi ha il diritto di richiedere al Cliente di corrispondere un importo pari alle somme eventualmente già versate quale del Corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre al pagamento di interessi maturati come specificato nel riquadro delle condizioni economiche.

La garanzia prestata dal Cedente opera anche in favore del terzo cessionario dei crediti (di regola, una società per la cartolarizzazione dei crediti), il quale, in caso di mancato pagamento alla scadenza da parte del Debitore Ceduto, avrà il diritto di chiedere il pagamento al Cedente.

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale di Credimi – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

**Email:** [info@credimi.com](mailto:info@credimi.com)

**web:** [www.credimi.com](http://www.credimi.com)

**Credimi S.p.A.** Sede legale: Via Filippo Turati 29, 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al numero 78 con codice meccanografico n°31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 3.121.612,42

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Cliente che rispetta gli accordi contrattuali pagherà a Credimi il solo “costo dell’anticipo”.

Tale costo è proporzionale alla durata dell’anticipo, all’importo anticipato, alla rischiosità del cliente e del debitore ceduto.

Credimi non chiederà alcun compenso al cliente fino all’anticipo della prima fattura.

In tale occasione, ed a ogni successiva proposta **Credimi mostrerà il costo dell’anticipo in due modalità:**

- in percentuale all’importo anticipato (es: costo dell’anticipo pari all’ 0,74% dell’importo anticipato)
- in valore assoluto espresso in Euro (es: costo dell’anticipo pari a 73,77€)

**Il costo dell’anticipo si divide in due componenti:**

- **Interessi**, che in funzione della rischiosità del cliente, del debitore ceduto e della durata dell’anticipo saranno compresi tra il 2% e il 10% su base annua (Tasso Annuale Netto)
- **Commissioni**, che in funzione alla rischiosità del cliente e la durata dell’anticipo, saranno comprese tra lo 0,2% e il 3% del valore delle fatture cedute

Esempio: un cliente mediamente rischioso che anticipa 10.000 € (su una fattura di 12.000€) per 90 giorni pagherà:

- 73,77€ “costo dell’anticipo” (pari allo 0,74% del valore della fattura, corrispondenti al 3% di costo annualizzato) diviso tra:
  - 59,00€ di interessi
  - 14,77€ commissioni

**Il costo dell’anticipo espresso come TAEG potrà variare tra il 3% e il 14% in funzione della durata dell’anticipo, all’importo anticipato e alla rischiosità del cliente.**

In tutte le operazioni con Credimi la data valuta massima è due giorni successivi alla data dell’operazione.

Solo qualora il cliente non rispetti gli accordi contrattuali, Credimi addebiterà ulteriori costi:

- **Spese di insoluto:** pari a 20€ per ogni insoluto ricevuto. Per evitare tale costo, il cliente potrà richiedere la concessione di un ritardo concordato.
- **Ritardo concordato:** il cliente che valuterà di non poter rimborsare l’anticipo (o non avrà rimborsato) alla data concordata potrà chiedere a Credimi una rinegoziazione della data di rimborso. Qualora Credimi approvi tale richiesta il cliente dovrà pagare:
  - **Spese di gestione ritardo:** fino a un massimo di 0,4% dell’importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.
  - **Interessi di ritardo concordato:** calcolati utilizzando il tasso di interesse applicato alla cessione oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo (dalla data di rimborso concordata alla data di effettivo incasso da parte di Credimi) sull’importo anticipato.
- **Ritardo non concordato** se il cliente non rimborsa in tempo l’anticipo e non concorda una rinegoziazione della data di pagamento, egli dovrà pagare a Credimi, oltre alle spese di insoluto:
  - **Spese di gestione ritardo:** fino a un massimo di 0,5% dell’importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.
  - **Interessi di ritardo non concordato:** gli interessi di ritardo non concordato, calcolati con un tasso annuo pari al 10% sui giorni di effettivo ritardo.
  - **Spese di recupero crediti:** se il cliente non rimborsa l’anticipo, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 15 gg dalla data di scadenza concordata, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli

interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del credito dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 50.000 Euro a titolo di risarcimento.

Ai fini della legge 7.3.1996 n. 108 – disposizioni in materia di usura, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni descritte in questo Foglio Informativo, è indicato nell'apposita Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di factoring oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata sul sito internet ([www.Credimi.com](http://www.Credimi.com))

## RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

### RECESSO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se Credimi modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cliente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.

### TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

### RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Turati 29, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella [reclami@credimi.com](mailto:reclami@credimi.com), Credimi deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o dal sito [www.credimi.com](http://www.credimi.com).

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il Cedente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

### LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

**Corrispettivo della cessione di credito:** quanto Credimi paga al Cliente a fronte della cessione di crediti e di importo pari al valore nominale dei crediti ceduti o quanto effettivamente dovuto dal Debitore. Pagamento da effettuarsi ad una data convenzionalmente pattuita tra Credimi e Cliente.

**Pagamento anticipato del Corrispettivo della cessione di credito:** pagamento che Credimi può effettuare al Cliente, a sua richiesta, in percentuale massima del 100% del valore nominale dei Crediti ceduti, in via anticipata rispetto alla data di incasso

dei Crediti medesimi ovvero rispetto alla data convenzionalmente pattuita. Sulle somme pagate anticipatamente da Credimi, decorreranno interessi e commissioni a carico del Cliente nella misura contrattualmente concordata.

**Interessi di mora:** interessi dovuti in caso di ritardato o mancato adempimento all'obbligo di pagamento di una somma di denaro da parte del Cliente entro la scadenza convenuta.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale o fino alla quale decorrono gli interessi.